



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La variazione della dichiarazione dei redditi SC 2023

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

La **correzione della dichiarazione** dei redditi già presentata richiede l'indicazione della tipologia di invio che si sta effettuando nel **frontespizio della dichiarazione dei redditi**.

| TIPO DI DICHIARAZIONE | Quadro VO | Quadro AC | ISA | Consolidato Trasparenza | Trust | Addizionale IRES | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali |
|-----------------------|-----------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------------|------------------------|---|--|--------------------|
|-----------------------|-----------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------------|------------------------|---|--|--------------------|

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, **prima della scadenza** del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve **compilare una nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “**Correttiva nei termini**”.

| TIPO DI DICHIARAZIONE | Quadro VO | Quadro AC | ISA | Consolidato Trasparenza | Trust | Addizionale IRES | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali |
|-----------------------|-----------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------------|------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | | | X | | | |

In tal modo è possibile esporre **redditi non dichiarati** (in tutto o in parte), ovvero **evidenziare oneri deducibili** o per i quali spetta la detrazione, **non indicati** (in tutto o in parte) in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione, per integrare quella precedentemente trasmessa, devono effettuare il **versamento della maggiore imposta** eventualmente dovuta. Se dal nuovo Modello Redditi risulta un **minor credito**, il contribuente dovrà procedere al **versamento della differenza** rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal nuovo Modello Redditi risulta, invece, un **maggior credito** (o un minor debito) la differenza, rispetto all'importo del credito (o del debito) risultante dalla dichiarazione precedentemente trasmessa, potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da **portare in diminuzione di ulteriori importi** a



debito.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, quindi a decorrere dal 1° dicembre (per i soggetti solari), il contribuente può **rettificare o integrare** la dichiarazione **presentando**, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti**, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è **che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria**. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate **tardive, ma valide**, anche le dichiarazioni **presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni. La dichiarazione tardiva rimane soggetta alla **sanzione in misura fissa di 250 euro**, di cui all'[articolo 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove, alla tardività della dichiarazione, si accompagni anche un **carente o tardivo versamento del tributo** emergente dalla dichiarazione stessa ([circolare n. 42/E/2016](#)).

La dichiarazione presentata **oltre i 90 giorni si considera "omessa"**.

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), va compilata la casella **Dichiarazione integrativa** indicando:

| TIPO DI DICHIARAZIONE | Quadro VO | Quadro AC | ISA | Consolidato Trasparenza | Trust | Addizionale IRES | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali |
|-----------------------|-----------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------------|------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | | | | 1 | | |

- il **codice 1** (per il comma 8) **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un **maggior o di un minor debito d'imposta** ovvero di un maggiore o di un minore credito, **fatta salva l'applicazione delle sanzioni** e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#);

| TIPO DI DICHIARAZIONE | Quadro VO | Quadro AC | ISA | Consolidato Trasparenza | Trust | Addizionale IRES | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali |
|-----------------------|-----------|-----------|-----|-------------------------|-------|------------------|------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | | | | 2 | | |

- il **codice 2**, (per **inviti alla compliance**) nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle **comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014](#), salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del **ravvedimento**



operoso. Si precisa, al riguardo, che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando **la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni**, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

| TIPO DI DICHIARAZIONE | Quadro VO | Quadro AC | ISA | Consolidato Trasparenza | Trust | Addizionale IRES | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ([articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#)), allo scopo di **modificare la originaria richiesta di rimborso** dell’eccedenza d’imposta **esclusivamente per la scelta della compensazione**, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione deve essere presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all’[articolo 3, D.P.R. 322/1998](#), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

| TIPO DI DICHIARAZIONE | Quadro VO | Quadro AC | ISA | Consolidato Trasparenza | Trust | Addizionale IRES | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Infine, la casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” deve essere barrata in caso di **presentazione di una dichiarazione integrativa a favore** ([articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#)) per la **correzione di errori contabili di competenza**, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.